

IRAP: ATTESTAZIONE DI COSTI PER RICERCA E SVILUPPO

Relativamente alla deduzione IRAP, riferita ai costi di personale addetto alla ricerca e sviluppo, è necessaria un'apposita attestazione (extra dichiarazione), relativa all'effettività degli oneri sostenuti, sottoscritta: - dal Presidente del Collegio sindacale, se tale organo è incaricato anche della revisione legale dei conti; - dal Revisore legale dei conti, se istituito; - da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, qualora non sia istituito l'organo di controllo.

IVA: SERVIZI DIGITALI IN AMBITO UE ED EXTRA UE

La disciplina IVA, dall'1.1.2015, prevede che le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici, rese nei rapporti tra soggetti passivi, siano disciplinate dall'art. 7-ter, comma I, lett. a-, del D.P.R. n. 633/1972; il che significa che l'imposta è dovuta nel paese del cliente/committente. Quale invece il cliente/committente sia un <privato>: - i servizi elettronici sono soggetti a IVA in Italia, se il cliente è domiciliato in Italia (indipendentemente dal luogo di utilizzo dei servizi); - le prestazioni di telecomunicazione e teleradiodiffusione sono soggette ad IVA in Italia, se il cliente è domiciliato in Italia, ma solamente se sono utilizzate nel territorio dell'UE (caso contrario, <fuori campo>).

IRES: COSTI PER TRASLOCO

I costi per trasloco o riposizionamento di cespiti possono formare oggetto di capitalizzazione, quali <immobilizzi immateriali> (<oneri pluriennali>), solo qualora <... sia ravvisabile un beneficio futuro, misurabile in termini di ampliamento o miglioramento della capacità produttiva dell'impresa e conseguente riduzione dei costi di produzione dei beni>. Così si esprime il Principio contabile nazionale n. 24, che indica altresì in 3/5 anni la durata del periodo d'ammortamento. Quanto poi all'eventuale possibilità di capitalizzare questi oneri, sommandoli al costo dei cespiti cui si riferiscono, ciò è consentito qualora le modifiche apportate (ai cespiti) per aumentarne la rispon-

denza agli scopi per cui sono stati acquisiti, <... producono un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva, sicurezza o vita utile>. In caso contrario, i costi in parola sono equiparati alla <manutenzione ordinaria>, con conseguente imputazione al conto economico. Naturalmente, nel caso concreto, possono ravvisarsi (nell'ambito degli stessi costi) sia una componente da <capitalizzare>, sia una da <spesare> (Principio contabile nazionale n. 16).

TUIR: NUOVE REGOLE PER I COSTI <BLACK LIST>

A partire dal periodo d'imposta 2015, con le modifiche apportate all'art. 110, commi X e XI, del TUIR, dal D. Lgs. sull'<internazionalizzazione delle imprese>, risulta più semplice la deduzione dei costi derivanti da operazioni con soggetti residenti o localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata (DM 23.1.2002). In pratica, solo qualora i costi sostenuti eccedano il <valore normale>, il contribuente dovrà dimostrare l'effettivo interesse economico all'operazione; in caso contrario, non sarà richiesta alcuna prova. Non è più necessaria, comunque, la dimostrazione che l'impresa estera svolga un'effettiva attività commerciale. Resta il dubbio di come il riferimento indicato (al <valore normale>) possa essere applicato agli ammortamenti, alle minusvalenze ed alle perdite su crediti. L'interpretazione corrente (*Eutekne-info* del 3.9.2015) prevede che: - gli ammortamenti saranno deducibili senza dimostrare l'effettivo interesse economico, solo per la parte calcolata sul costo del cespito, determinato a <valore normale>; - riguardo alla perdita su crediti, si farà riferimento all'operazione che lo ha generato: la parte di credito corrispondente al <valore normale> sarà deducibile senza particolari condizioni; - la deduzione della minusvalenza sarà ammessa senza prova dell'effettivo interesse economico assumendo nel calcolo (che l'ha generata), il <valore normale>. Anche con le nuove norme, tuttavia, si dovrà continuare ad indicare separatamente in UNICO tutti i costi sostenuti con paesi <black list>, escludendo i rapporti con i paesi che non ne fanno più parte a seguito del D.M. 27. 4.2015.

<PATENT BOX>: PRESTO IL DECRETO ATTUATIVO

Il regime del <patent box>, che prevede la detassazione degli utili prodotti sfruttando diverse tipologie di <opere dell'ingegno>, può essere fruita non solo dai titolari del relativo diritto, ma anche da coloro che lo hanno ottenuto <in licenza>, sia per utilizzo diretto, sia <in sub licenza>. I diritti agevolabili comprendono: invenzioni brevettate e non, *know how*, *industrial design*, *software*, modelli e marchi commerciali. Il requisito della registrazione è richiesto solo per i marchi. Possono accedere al vantaggio tutte le imprese residenti (indipendentemente dalle dimensioni, dal regime contabile e dalla forma giuridica), ed anche quelle non residenti, purché il reddito agevolato sia stato prodotto dalla <stabile organizzazione> in Italia. L'agevolazione, introdotta dalla Legge n. 190/2014, art. 1, commi da 37 a 45 (<legge di stabilità> 2015), consiste nell'esenzione da tassazione IRES e IRAP, per gli anni 2015, 2016 e 2017, nella misura rispettivamente del 30, 40 e 50% del reddito prodotto dai citati *asset*, rettificato con un certo coefficiente matematico. A partire dal 2018 l'agevolazione è prevista, ma con criteri di calcolo differenti. Mentre il profitto agevolabile, derivante dalla concessione a terzi del diritto, sarà determinato dal contribuente, quello realizzato utilizzando direttamente le <creazioni> suddette, data l'aleatorietà e la complessità del calcolo, dovrà essere concordato con l'Agenzia delle Entrate. La presente agevolazione (che <premia> sostanzialmente i ricavi) è cumulabile col credito d'imposta per <ricerca e sviluppo> (che invece è commisurato alle spese).

IVA: <TRIANGOLARE> EXTRA UE, CON BENI IN DEPOSITO

Per espressa previsione dell'art. 8, comma I, lett. a-, del D.P.R. n. 633/1972, il regime di <non imponibilità> per le cessioni all'esportazione è condizionato a che i beni siano trasportati o spediti al di fuori dell'Unione europea <a cura o a nome del cedente>. Ciò vale anche nell'ipotesi dell'esportazione <triangolare> interna: il primo cedente deve trasportare o spedire i beni fuori dal territorio dell'Unione, senza che il secondo ce-

dente (anch'esso residente) entri in possesso dei beni (destinati all'esportazione). La <non imponibilità> si realizza anche se il secondo cedente dispone che i beni siano affidati in custodia, nel territorio dello Stato, ad un terzo soggetto nazionale, depositario. Il secondo cedente nazionale non entrerà in possesso dei beni, ed il depositario provvederà all'esportazione (intesa quale uscita dal territorio dell'Unione). Già l'Amministrazione finanziaria aveva riconosciuto in passato il regime di non imponibilità nell'analogo caso in cui i beni, prima dell'invio al di fuori della UE, erano stati sottoposti a collaudo od a lavorazioni a cura di un terzista (Risoluzioni n. 72 del 26.5.2000 e n. 223 del 10.8.2007).

UNICO IRES: SOTTOSCRIZIONE ORGANO DI CONTROLLO

Qualora, al momento della presentazione del Modello UNICO, l'organo di controllo non sia quello che ha redatto la <Relazione di revisione>, ricordiamo che sarà quest'ultimo a sottoscrivere la dichiarazione dei redditi (anche se non più in carica). Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 62/E dell'8.6.2011.

OPERAZIONI STRAORDINARIE ETEROGENEE

Le operazioni straordinarie eterogenee consistono nel passaggio da società commerciale ad altro ente giuridico (consorzi, cooperative, comunioni, associazioni, fondazioni), se progressive, e viceversa, se regressive. Il Codice Civile, dal 2004, prevede la trasformazione eterogenea, da società di capitali ad altre forme (art. 2500-septies) e viceversa (art. 2500-opties), ma non disciplina, tra gli stessi soggetti, fusioni e scissioni. Queste operazioni, pur con qualche distinguo in dottrina, sono da ritenersi ammissibili, qualora determinino gli stessi effetti della trasformazione e siano eseguiti gli adempimenti pubblicitari previsti, sia per fusione e scissione, sia per trasformazione (art. 2500, III comma, del Codice Civile). Sotto il profilo fiscale (imposte dirette), le fusioni e scissioni eterogenee sono disciplinate dall'art. 174 del TUIR, che peraltro rimanda alla disciplina delle società commerciali (artt. 172, fusioni, e 173,

scissioni). In pratica, è riconosciuta la neutralità per i beni che, appartenenti alla sfera commerciale, in seguito all'operazione straordinaria, non ne sono distolti; è il caso, ad esempio, di beni della società commerciale che confluiscono nell'attività d'impresa di un ente. Qualora, invece, gli stessi beni pervenissero al ramo istituzionale di una fondazione, genererebbero una plusvalenza tassata a valore <normale> (art. 9 del TUIR). I beni appartenenti alla sfera istituzionale che, post fusione, entrano nella sfera commerciale, si considerano <realizzati> a valore <normale> in capo all'ente incorporato. Considerata la differente natura dei soggetti interessati all'operazione, non è ammessa la retrodatazione. Quanto alle imposte indirette, è necessario, in particolare, prestare attenzione agli immobili che, uscendo dall'attività d'impresa, sono destinati a finalità estranee: tale operazione è esente da IVA, ma deve aversi riguardo all'imposta detratta in precedenza (art. 19-bis2), che potrebbe dover essere in parte riversata; l'imposta di registro si applicherà in misura fissa. Infine, in ipotesi di fusione fra enti non commerciali, la tassazione di immobili, ai fini dell'imposta di registro, sarà proporzionale (3%), ai sensi art. 9 della Tariffa (circolare dell'Agenzia n. 18/E/2013).

IRPEF:<TRASPARENZA> PIU' AMPIA
Dall'esercizio 2015, le S.r.l. neo costituite o neo trasformate da società di persone (a S.r.l.) potranno optare per la <trasparenza fiscale>, fin dal primo periodo d'imposta. Tenuto conto che questi soggetti non possono presentare nel 2015 (per il 2014) UNICO SC (ove è previsto l'esercizio dell'opzione), è loro consentito inviare all'Agenzia delle Entrate il <vecchio> modello di comunicazione (quello in vigore fino all'esercizio 2014), entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (30.9.2015). E' quanto si apprende dalla risoluzione dell'Agenzia n. 80/E del 14.9.2015.

<NUOVO> BILANCIO: AZIONI PROPRIE NEL <NETTO>

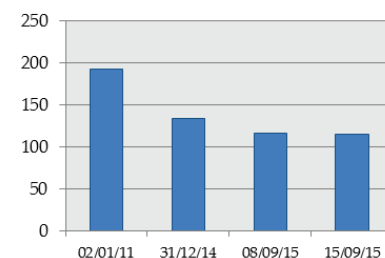
Tra le novità del D.Lgs. n. 139/2015, che ha recepito la direttiva UE 2013/34, particolare rilievo assume la modalità di ri-

levazione dell'acquisto di azioni proprie. Esse non saranno più presenti nell'attivo immobilizzato (B.III.4) o circolante (C.III.5), bensì figureranno con segno negativo tra le componenti di patrimonio netto (A.X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio). Tra le riserve di patrimonio netto, ovviamente, è soppressa quella contraddistinta dalla voce A.VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio. Nessun utile o perdita, collegato al realizzo di azioni proprie, figurerà più in conto economico, ma sarà rilevato direttamente a patrimonio netto.

MERCATO FINANZIARIO

EURIBOR	15/09/15	08/09/15
3 mesi	-0,037	-0,035
6 mesi	0,037	0,039
1 anno	0,157	0,16
CAMBI	15/09/15	08/09/15
Euro - USD	1,132	1,116
Euro - yen	135,44	133,82
SPREAD	15/09/15	08/09/15
(> Germania)	115	116

ANDAMENTO SPREAD



Alcuni nostri servizi:

- RATING by Moody's
- LEGGE N. 231/2001
- CONSULENZA PATRIMONI FAMILIARI
- VALUTAZIONE "IMPAIRMENT TEST"
- VOLUNTARY DISCLOSURE
- NOMAD PER QUOTAZIONE A.I.M.
- ATTIVITA' FIDUCIARIA
- BILANCI CONSOLIDATI
- OBBLIGAZIONI PARTECIPATIVE E MINI BOND

Lingue estere:

- INGLESE
- FRANCESE
- ARABO
- SPAGNOLO